

Gazzetta ufficiale

L 186

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
5 luglio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 642/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, relativo all'autorizzazione della niacina e della niacinamide come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, concernente l'autorizzazione della sostanza «blu patentato V» come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 358/2005 ⁽¹⁾**..... 7
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 10

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2013/48/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 21 del 24.1.2013)** 12

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Un set presentato per la vendita al minuto, denominato "set di attrezzi per caminetto", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un porta attrezzi in ghisa da posare al suolo, — un attizzatoio, — una paletta, — pinze. <p>È destinato ad essere utilizzato per manipolare il carbone, la legna e la cenere in un caminetto.</p>	8205 51 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8205 e 8205 51 00.</p> <p>Gli articoli sono considerati merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3b) in quanto sono presentati insieme per la vendita al minuto per soddisfare una determinata esigenza o svolgere una specifica attività (manutenzione del caminetto).</p> <p>Il carattere essenziale del set è conferito dagli utensili a mano della voce 8205 (attizzatoio, paletta e pinze) in quanto sono utilizzati nel caminetto, mentre il porta attrezzi si limita a contenerli. Il set è pertanto classificato in funzione degli utensili a mano.</p> <p>Il set deve pertanto essere classificato nel codice NC 8205 51 00 tra gli utensili a mano</p>
<p>2. Un set presentato per la vendita al minuto, denominato "set di attrezzi per caminetto", composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un porta attrezzi in acciaio inossidabile da posare al suolo, — un attizzatoio, — una paletta, — uno scopino, — pinze. <p>È destinato ad essere utilizzato per manipolare il carbone, la legna e la cenere in un caminetto.</p> <p>(*) Cfr. l'immagine.</p>	8205 51 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8205 e 8205 51 00.</p> <p>Gli articoli sono considerati merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3b) in quanto sono presentati insieme per la vendita al minuto per soddisfare una determinata esigenza o svolgere una specifica attività (manutenzione del caminetto).</p> <p>Il carattere essenziale del set è conferito dagli utensili a mano della voce 8205 (attizzatoio, paletta e pinze) in quanto sono utilizzati nel caminetto, mentre il porta attrezzi si limita a contenerli, e sono più numerosi rispetto all'unico scopino. Il set è pertanto classificato in funzione degli utensili a mano.</p> <p>Il set deve pertanto essere classificato nel codice NC 8205 51 00 tra gli utensili a mano.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo unicamente informativo.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 642/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2013

relativo all'autorizzazione della niacina e della niacinamide come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio siano rivalutati ⁽²⁾.
- (2) La niacina (acido nicotinico) e la niacinamide (nicotinamide) sono state autorizzate a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanze appartenenti al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Tali additivi per mangimi sono stati successivamente inseriti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento sono state presentate cinque domande di rivalutazione della niacina e della niacinamide come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nei suoi pareri del 22 maggio 2012 ⁽³⁾, del 14 giugno 2012 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ e del 12 settembre 2012 ⁽⁷⁾ che la niacina e la niacinamide, alle condizioni d'impiego

proposte per i mangimi, non hanno effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori e non dovrebbero presentare rischi supplementari per l'ambiente. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato ed ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Inoltre, essa ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione della niacina e della niacinamide dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di tali additivi, specificati nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell'additivo nonché delle premiscelate e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Le sostanze specificate nell'allegato e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 25 gennaio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 25 luglio 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ EFSA Journal 2012; 10(6):2731.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2781.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2788.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012; 10(7):2789.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012; 10(10):2885.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite									
3a314	—	Niacina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Niacina, non meno del 99 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Nome chimico: niacina, acido nicotinico</p> <p>Formula chimica: C₆H₅NO₂</p> <p>Numero CAS: 59-67-6</p> <p>Numero EINECS 200-441-0</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>— Per la determinazione della niacina (acido nicotinico) nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio; metodo della Farmacopea europea (Ph. Eur., sesta edizione, monografia 0459).</p> <p>— Per la determinazione della niacina (acido nicotinico) in premiscele, mangimi e acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa a scambio ionico, utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.</p> <p>2. La niacina può essere somministrata anche nell'acqua da bere.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l'apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.</p>	25 luglio 2023
3a315	—	Niacinamide	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Niacinamide, non meno del 99 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Nome chimico: niacinamide, nicotinamide</p> <p>Formula chimica: C₆H₆N₂O</p> <p>Numero CAS: 98-92-0</p> <p>Numero EINECS: 202-7134</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>— Per la determinazione della niacinamide (nicotinamide) nell'additivo per mangimi: titolazione con acido perclorico; metodo della Farmacopea europea (Ph. Eur., sesta edizione, monografia 0047).</p> <p>— Per la determinazione della niacinamide (nicotinamide) in premiscele, mangimi e acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa a scambio ionico, utilizzando un rivelatore UV (RP-HPLC-UV).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di magazzinaggio.</p> <p>2. La niacinamide può essere somministrata anche nell'acqua da bere.</p> <p>3. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione per l'apparato respiratorio, gli occhi e la cute durante la manipolazione.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2013

concernente l'autorizzazione della sostanza «blu patentato V» come additivo per mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 358/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La sostanza «blu patentato V» è stata autorizzata a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi in alcune materie prime per mangimi destinati a tutte le specie animali e nei mangimi destinati a cani e gatti dalla direttiva 74/181/CEE della Commissione ⁽³⁾ nonché nei mangimi destinati a uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Successivamente detto prodotto è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi dell'Unione europea come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del blu patentato V come additivo per mangimi per cani, gatti e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, con la richiesta che venga classificato nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 31 gennaio 2013 ⁽⁵⁾ che il blu patentato V, alle condizioni d'impiego proposte

per i mangimi, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l'ambiente. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato ed ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate. Inoltre, essa ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del blu patentato V dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego di tale sostanza secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 358/2005.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell'additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 74/181/CEE e dal regolamento (CE) n. 358/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti, sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 358/2005 è soppressa la voce E 131.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽³⁾ GU L 94 del 4.4.1974, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.⁽⁵⁾ EFSA Journal 2013; 11(3):3108.

Articolo 3

La sostanza specificata nell'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 luglio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 25 luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato ed impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: coloranti, sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi

2a131	—	Blu patentato V	<p><i>Principio attivo</i></p> <p>Blu patentato V</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Nome: sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α-(4-dietilamminofenil)-5-idrossi-2,4-disolfofenil-metilidene) 2,5-cicloesadien-1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori. È ammesso anche il sale di potassio.</p> <p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potassio, sodio o calcio.</p> <p>Leucobase: non più dell'1,0 %.</p> <p><i>Metodo analitico</i> ⁽¹⁾</p> <p>— Per la quantificazione del contenuto totale dei coloranti del blu patentato V negli additivi per mangimi e nei mangimi: spettrofotometria a 638 nm [Monografia JECFA n. 1, vol. 4, metodo raccomandato dalla direttiva 2008/128/CE della Commissione ⁽²⁾].</p>	Tutti gli animali non destinati alla produzione di alimenti	—	—	250	Per la sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.	25 luglio 2023
-------	---	-----------------	---	---	---	---	-----	---	----------------

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2013 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	MK	23,1
	TR	105,8
	ZZ	64,5
0709 93 10	TR	119,5
	ZZ	119,5
0805 50 10	AR	77,2
	TR	69,0
	ZA	104,8
	ZZ	83,7
0808 10 80	AR	140,1
	BR	116,8
	CL	128,0
	CN	96,5
	NZ	144,9
	US	160,4
	ZA	113,0
	ZZ	128,5
0808 30 90	AR	113,9
	CL	113,2
	CN	49,9
	NZ	192,6
	ZA	114,4
	ZZ	116,8
0809 10 00	IL	275,4
	TR	211,2
	ZZ	243,3
0809 29 00	TR	293,3
	US	605,0
	ZZ	449,2
0809 30	TR	271,5
	ZZ	271,5
0809 40 05	IL	99,3
	MA	99,3
	ZZ	99,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE **Rettifica della decisione di esecuzione 2013/48/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21 del 24 gennaio 2013)

A pagina 30, articolo 1, punto 1, paragrafo 8, nuova lettera c):

anziché: «... ammortamento delle attività non strategiche stabiliti sulla base del PLAR 2011, ...»,

leggi: «... ammortamento delle attività non strategiche stabiliti conformemente al PLAR 2011, ...»;

a pagina 31, articolo 1, punto 2, paragrafo 10, nuova lettera b):

anziché: «... ammortamento di attività non strategiche stabiliti per fine 2013 sulla base del PLAR 2011, ...»,

leggi: «... ammortamento di attività non strategiche stabiliti per fine 2013 conformemente al PLAR 2011, ...».

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT